

Progetto - Concorso "Senato&Ambiente"

L'indagine conoscitiva: scheda illustrativa

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola e svolte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, presenta il Progetto - Concorso "Senato&Ambiente", rivolto alle classi del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado.

Nell'ambito del più ampio richiamo all'esercizio di una cittadinanza consapevole, l'iniziativa si propone di promuovere tra i giovani i valori della tutela e della sostenibilità ambientale, di incoraggiarli a verificarne l'attuazione nel proprio territorio e di stimolarli a formulare proposte volte ad assicurarne il rispetto.

In tale contesto, il progetto si pone inoltre l'obiettivo di favorire la conoscenza del Senato della Repubblica, delle sue funzioni e attività, con particolare riferimento agli strumenti conoscitivi e ispettivi di cui dispone per approfondire le materie su cui è chiamato a deliberare o a esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo che gli sono proprie.

Il Progetto - Concorso prevede che gli studenti individuino una questione di interesse ambientale su cui ritengono sia opportuno intervenire, svolgano in classe e sul territorio un'attività di ricerca, approfondimento e analisi nelle forme dell'**indagine conoscitiva** e predispongano un documento conclusivo.

Cos'è l'indagine conoscitiva

Le [Commissioni parlamentari permanenti](#) possono deliberare di aprire, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, **indagini conoscitive** per fare il punto su una determinata questione, dalla più particolare alla più generale. Esse possono precedere o seguire un disegno di legge, oppure essere svincolate dall'iniziativa legislativa.

Le indagini conoscitive sono dunque finalizzate a **condurre accertamenti, acquisire notizie, informazioni, dati e documenti** relativi ad un argomento o ad un fenomeno. Esse consentono di fare **sopralluoghi sul campo** e di ascoltare liberamente, in una sede formale, senza alcuna limitazione e sulla base di un semplice invito, soggetti estranei al Parlamento.

A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di **tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine** (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta). Di tali sedute è garantita la piena pubblicità: di ogni audizione svolta nel corso dell'indagine viene infatti redatto un [resoconto stenografico](#) (in alcuni casi, su richiesta, viene

assicurata la trasmissione in diretta nelle sale stampa o anche sul canale satellitare e sul sito Web del Senato).

Se anche la Camera dei deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

L'indagine conoscitiva è disciplinata dall'**articolo 48 del [Regolamento del Senato](#)** (e dall'**articolo 144 del [Regolamento della Camera dei deputati](#)**):

Art. 48, R.S.

1. Nelle materie di loro competenza, le Commissioni possono disporre, previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive intese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Nello svolgimento di tali indagini, le Commissioni non dispongono dei poteri di cui al comma 5 dell'articolo 162, né hanno facoltà di esercitare alcun sindacato politico, di emanare direttive, di procedere ad imputazioni di responsabilità.

3. I programmi relativi, predisposti dalle Commissioni, sono comunicati al Presidente del Senato il quale, per la loro concreta attuazione, cura le intese con i Ministri competenti, anche per quanto riguarda gli Enti pubblici sottoposti al loro controllo, e può autorizzare eventuali consulenze tecniche e sopralluoghi.

4. Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Senato.

5. Al fine delle indagini di cui al presente articolo, le Commissioni hanno facoltà di tenere apposite sedute alle quali possono essere chiamati ad intervenire i Ministri competenti, funzionari ministeriali e amministratori di Enti pubblici. Possono altresì essere invitati rappresentanti di Enti territoriali, di organismi privati, di associazioni di categoria ed altre persone esperte nella materia in esame.

6. A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento che viene stampato e distribuito. Delle sedute di cui al presente articolo può essere redatto e pubblicato il resoconto stenografico qualora la Commissione lo disponga.

7. Se anche alla Camera dei deputati sia stata disposta una indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese con il Presidente della Camera affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Il documento conclusivo delle indagini conoscitive

Nel momento in cui le indagini conoscitive giungono al termine, viene elaborato e approvato un **documento conclusivo**. Solitamente in esso possono essere presenti:

- una **premessa/introduzione/presentazione**, che illustra le motivazioni per cui la Commissione ha deciso di avviare le indagini, oltre alle finalità e agli obiettivi dell'approfondimento;
- una **nota metodologica**, specialmente nei casi di fenomeni molto tecnici, che spiega il modo con cui la Commissione ha scelto di affrontare il tema;
- un **inquadramento** del problema dal punto di vista dello stato attuale, sia normativo che fattuale;
- un riepilogo delle **audizioni** svolte o dei **sopralluoghi** effettuati, per quanto attiene sia ai soggetti auditi sia alle eventuali criticità/problemi riscontrati;
- una **conclusione**, in cui si descrivono possibili soluzioni al tema oggetto di indagine, si fanno proposte, si prefigurano gli interventi necessari, anche sotto forma di un elenco numerato.

I documenti conclusivi delle indagini conoscitive sono ricercabili, per ciascuna legislatura, nelle [banche dati del Senato](#) sotto la classificazione [DOC XVII](#) e [DOC XVII bis](#).

Esempi di documenti conclusivi di indagini conoscitive

XVIII legislatura

- [Indagine conoscitiva "Bullismo e cyberbullismo", Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza](#) (Doc. XVII bis, n. 1)
- [Indagine conoscitiva in materia di fondo unico per lo spettacolo \(FUS\), 7ª Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) (Doc. XVII, n. 1)

XVII legislatura

- [Indagine conoscitiva "Effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni fetoneonatali ed epigenetica", 12ª Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) (Doc. XVII, n. 12)

XVI legislatura:

- [Indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica, Commissioni 7ª \(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport\) e 9ª \(Agricoltura e produzione agroalimentare\) riunite](#) (Doc. XVII, n. 7).

Contatti

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento è possibile contattare telefonicamente l'Ufficio Comunicazione istituzionale del Senato (al numero **06 6706 3740**) oppure inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica Formazioneinsenato@senato.it.